

Leggi straniere ed accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

JUGOSLAVIA

Legge 30 dicembre 1921 sull'emigrazione. (*Giornale Ufficiale*, 21 febbraio 1922, n. 39).

UFFICI DELL'EMIGRAZIONE.

§ 1. — Presso il Ministero della Politica Sociale è istituita una Sezione per l'emigrazione, alla quale è attribuita la competenza per tutto ciò che si riferisce all'emigrazione e che sovrintende a tutti i servizi che vi hanno attinenza.

§ 2. — Nei porti nazionali di una data importanza saranno destinati commissari per l'emigrazione, alla dipendenza della Sezione di cui al § 1, in rappresentanza di essa per la sorveglianza rigorosa dello adempimento della legge in quanto concerne il trasporto degli emigranti. Tali Commissari daranno notizia di tutti gli inconvenienti ed irregolarità alle autorità competenti di polizia, che sono incaricati di provvedere di comune accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere l'accordo, i Commissari ne informeranno il Ministero da cui dipendono, il quale provvederà sentito il Ministro dell'interno e delle comunicazioni.

§ 3. — Un delegato della Sezione d'emigrazione deve essere adetto agli uffici diplomatici e consolari del nostro Regno che hanno sede nei paesi nei quali esistono grandi colonie dei nostri emigranti, sui quali il Ministero, a mezzo di essi, potrà esercitare la sua protezione. Detto delegato, al quale potrà essere aggiunto un personale ausiliario, sarà nominato dal Ministero della Politica Sociale di concerto col Ministero degli Esteri e dipenderà dal rappresentante consolare o diplomatico preposto all'ufficio. Presso le grandi colonie, le organizzazione dei nostri emigrati concorreranno alla costituzione di comitati di emigrati con un segretario, quali collaboratori delle autorità diplomatiche e consolari per ciò che concerne l'emigrazione. Dette autorità appoggeranno presso le autorità straniere l'azione del rappresentante del Comitato.

Il Ministro della Politica Sociale resta incaricato di determinare con apposito regolamento le attribuzioni e le circoscrizioni delle autorità emigratorie.

§ 4. — Al Ministero della Politica Sociale ed agli uffici dipendenti spetta di provvedere a tutto quanto riguarda l'emigrazione dei sudditi del Regno S. H. S., ed in quanto il suo compito tocchi la competenza di altri Ministeri, il Ministero per la Politica Sociale emetterà le sue ordinanze d'accordo con essi

§ 5. — Il Ministero della Politica Sociale dovrà presentare ogni anno al Parlamento Nazionale una relazione manoscritta o stampata su tutto quanto concerne il servizio di emigrazione.

DISPOSIZIONE DI POLIZIA SULL'EMIGRAZIONE.

§ 6. — L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti sul diritto vigente ma il Ministero per la Politica Sociale può sospenderla per un certo tempo o verso una determinata regione sia nell'interesse generale del paese che particolare degli emigranti.

§ 7. — Agli effetti della presente legge è considerato emigrante ogni cittadino che espatri per paesi transoceanici a scopo di lavoro manuale o vada a raggiungere parenti già emigrati a scopo di lavoro o ritorni in paese estero ove già sia precedentemente emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo.

§ 8. — L'emigrante può abbandonare il territorio nazionale solo se munito di passaporto, che è valido esclusivamente per il percorso da un porto nazionale al porto del paese di destinazione e viceversa in caso di ritorno. È proibito lo imbarco e lo sbarco in o da altri porti europei. Un regolamento speciale dei Ministri per la Politica Sociale e dell'Interno detterà le norme per il rilascio dei passaporti.

§ 9. — Il passaporto viene rilasciato all'emigrante:

- 1° che comprovi di avere ottemperato agli obblighi militari;
- 2° che si trovi nelle condizioni previste dalle leggi del paese di destinazione. Il Ministro per la Politica Sociale è autorizzato ad emettere, con apposita ordinanza, precise istruzioni al riguardo;
- 3° che abbia almeno 18 anni; se non abbia raggiunto tale età, sarà autorizzato ad espatriare solo se in compagnia dei genitori o di persona indicata con documento legale dal padre o dal tutore;
- 4° che comprovi, con documento legale, di avere ottemperato agli obblighi fiscali;
- 5° che non sia sottoposto a giudizio penale, o abbia scontato la pena se condannato.

Qualsiasi tentativo di sottrarsi alle prescrizioni del presente articolo per conto proprio o altrui, sarà sottoposto alla maggiore pena prevista da questa legge.

TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI.

§ 10. — Nessuna Compagnia di Navigazione può arruolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco e tra-

sportare i loro bagagli se non sia stata debitamente autorizzata dal Consiglio dei Ministri, nè può trasferire ad altri tale autorizzazione.

La richiesta della patente di esercitare il traffico dell'emigrazione implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di emigrazione, e la concessione è valida entro tutto il territorio del Regno S. H. S. Nella istanza per la concessione della patente dovranno essere indicate le località dove s'intende istituire rappresentanze.

§ 11. — I biglietti per emigranti diretti a paesi transoceanici si possono rilasciare solamente per piroscafi che imbarcano e sbarcano nei porti nazionali e sono validi esclusivamente per l'imbarco o lo sbarco nei detti porti. La trasgressione a questa disposizione sarà punita con la maggiore pena prevista da questa legge.

§ 12. — I biglietti per emigranti si possono rilasciare soltanto per i piroscafi che corrispondano alle prescrizioni dell'Ordinanza dell'Autorità Marittima del Regno S. H. S. del 19 dicembre 1919, n. 2200. Ogni piroscafo verrà ispezionato all'atto dello imbarco degli emigranti da parte delle Autorità portuali per accertare che si trovino nelle condizioni prescritte.

§ 13. — L'impresa di navigazione che chiede la concessione della patente dovrà versare una cauzione di cinquecentomila Dinari secondo le modalità che stabilirà il Ministero per la Politica Sociale. La cauzione verrà restituita qualora la richiesta venga respinta o la patente venga ritirata. La cauzione può essere costituita o in danaro contante, o in titoli di obbligazioni dello Stato, e deve essere depositata presso la Banca Nazionale del Regno S. H. S. che amministra tali depositi a spese di chi versa la cauzione. La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Compagnia verso l'emigrante, e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie nelle quali la Compagnia o il suo rappresentante possono incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni qual volta sia diminuita al di sotto di quattrocentomila Dinari.

§ 14. — È dovuta dalle Compagnie una tassa il cui importo sarà stabilito dal Ministero per la Politica Sociale per ogni posto di passeggero considerato come emigrante. Questa tassa non può essere computata nel prezzo del viaggio, ed in essa non sono comprese le altre tasse stabilite dal Regolamento per i biglietti ferroviari e piroscafi venduti in paese o all'estero.

§ 15. — Le tariffe per i biglietti di viaggio sono indicate in Dinari, e la riscossione di essi in moneta estera è proibita nel paese.

§ 16. — Su ogni piroscafo che trasporti 50 o più emigranti con destinazione a paesi transoceanici, prende imbarco un impiegato del Ministero per la Politica Sociale, il quale ha diritto per parte della

Compagnia, nei viaggi sia di andata che di ritorno al trattamento completo di 1^a classe. Detto impiegato, durante il tempo dell'imbarco, del viaggio e dello sbarco, vigilerà sull'andamento del servizio sanitario e sull'osservanza delle leggi e del regolamento sulla emigrazione ed ispezionerà i documenti di bordo. Dettagliate prescrizioni del Ministero per la Salute Pubblica regoleranno gli obblighi del medico di bordo, la preparazione sanitaria e la farmacia di bordo, la visita dei passeggeri e dello equipaggio, la completa disinfezione dei bagagli e il trasporto degl'infermi.

§ 17. — L'impresa concessionaria di trasporti non può dare biglietti d'imbarco agli emigranti, se questi non presentano il prescritto passaporto.

§ 18. — È proibito di rilasciare biglietti d'imbarco a chi non ha compiuto 18 anni, a meno che non viaggi con famiglia o persona autorizzata davanti l'autorità da parte del padre o del tutore.

§ 19. — La Compagnia di navigazione ha l'obbligo di rimpatriare a proprio carico l'emigrante respinto dalle Autorità emigratorie dello Stato al quale era diretto.

§ 20. — Il Ministero della Politica Sociale ha il diritto del pieno controllo sull'operato delle imprese concessionarie ai sensi del § 10, nonchè sui rappresentanti, sugli uffici di spedizione e sui piroscafi. Del pari il Ministero può, in ciò che concerne le attribuzioni dei rappresentanti, adottare le opportune modalità di controllo.

§ 21. — L'impresa di trasporto rilascerà i biglietti d'imbarco soltanto in base a contratto scritto stipulato con l'emigrante, anche a mezzo di rappresentante autorizzato. Tale contratto, redatto nella lingua serbo-croato-sloveno in doppio originale di cui uno deve essere presentato dalla impresa alla fine di ogni mese al Ministero della Politica Sociale, deve contenere: il nome della Società di trasporto ed il preciso itinerario; nome cognome, condizione sociale, domicilio ed età dell'emigrante; indicazioni dei porti d'imbarco e di sbarco; prezzo del passaggio ed obbligo dell'impresa nei riguardi del vitto; indicazione del posto stabilito per ciascuna persona sul piroscafo; estratto delle prescrizioni sulla emigrazione vigenti nel paese ove è diretto l'emigrante, estratto delle disposizioni della presente legge che riguardano il trasporto degli emigranti.

Se l'impresa di trasporto assume di condurre gli emigranti da località interna del paese, il contratto deve comprendere anche le condizioni relative e l'obbligo di fornire il vitto dal giorno della partenza fino a quello dello imbarco. Il prezzo del biglietto del viaggio deve comprendere il trasporto, l'alloggio, il vitto, l'assistenza medica durante il tragitto, la sepoltura in caso di morte, il trasporto del bagaglio per un peso stabilito, e la visita medica all'atto dello imbarco. È vietato alla Compagnia di percepire oltre il nolo com-

pensi di qualsiasi specie dall'emigrante, salvo in quest'ultimo il diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, a titolo di risarcimento dei danni. Il nolo se fosse già stato pagato in tutto o in parte dall'emigrante sarà ad esso restituito, se egli non possa partire per una malattia accertata che colpisca lui o persona della propria famiglia, ovvero per caso riferibile alla impresa di trasporto o del suo rappresentante. Così pure l'impresa deve restituire il prezzo del biglietto all'emigrante che ha tentato d'imbarcarsi con documenti di viaggio insufficienti, o che è stato respinto alla visita medica all'atto dello imbarco. Quando poi, per qualunque altra ragione, l'emigrante rescinde il contratto, avrà diritto alla restituzione di metà del prezzo del nolo. Il vitto ed alloggio degli emigranti, giunti al porto d'imbarco nel tempo stabilito, sono a carico della Compagnia fino al giorno in cui la partenza del piroscafo avvenga, qualunque sia la causa del ritardo. Se il ritardo supera gli otto giorni, l'emigrante potrà rinunciare al viaggio, recuperare il nolo se fu pagato, e chiedere per ogni giorno di ritardo una indennità di 50 Dinari.

La Compagnia di trasporto risponde di tutte le maggiori spese non previste nel contratto incontrate per un viaggio più lungo a causa di tempo contrario, ordine delle autorità durante il percorso e per qualsiasi ragione di forza maggiore.

§ 22. — Tutti i diritti e garanzie riconosciuti dalla presente legge nei cittadini del Regno S. H. S., sono estese agli emigranti sudditi di Stati esteri che s'imbarchino o sbarchino nei porti nazionali.

§ 23. — È severamente proibito alle Compagnie autorizzate d'istituire e di vendere biglietti di viaggio fuori i limiti delle località ad esse assegnate. È inoltre severamente proibito di raccogliere gli emigranti nel paese a mezzo di agenti. Le Compagnie di trasporto ed i loro agenti non possono esercitare il cambio del danaro degli emigranti.

§ 24. — Chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare, specialmente con false informazioni, è punito con le pene stabilite nella presente legge. Le Società di navigazione possono pubblicare notizie che riguardino soltanto le condizioni di trasporto.

§ 25. — La Compagnia di navigazione può nella domanda della concessione di patente nei limiti di cui al § 10, nominare rappresentanti propri, nell'interno del paese, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione. I rappresentanti devono essere cittadini del nostro Regno, domiciliati nel Regno o che vi abbiano un ufficio.

La nomina dei rappresentanti è sottoposta all'assenso del Ministero per la Politica Sociale. Anche le Compagnie straniere di navigazione sono sottoposte, per quanto concerne l'emigrazione, a tutte

le ordinanze e leggi del nostro Stato. Ai rappresentanti è proibito severamente di domandare o ricevere corrispettivi oltre il prezzo del biglietto di passaggio secondo la tariffa approvata e pubblicata dal Ministero per la Politica Sociale.

§ 26. — I prezzi di passaggio e gli obblighi rispettivi per le Società di trasporti devono essere presentati ogni mese al Ministero per la Politica Sociale per riportarne l'approvazione. Qualunque modificazione che si intendesse introdurre nei prezzi deve essere comunicata al Ministero suddetto per l'approvazione che dovrà ottenersi almeno un mese prima della sua attuazione. Se la compagnia autorizzata a mente del § 10, rifiuta di trasportare gli emigranti secondo la tariffa approvata da parte del Ministero per la Politica Sociale, verrà ad essa ritirato la patente in maniera definitiva, ed il Ministero avrà diritto a fare tutto ciò che ritiene necessario per assicurare il trasporto sulla linea già esercitata dalla Compagnia.

§ 27. — Il Consiglio dei Ministri può in qualsiasi momento, negare, limitare o ritirare l'autorizzazione di cui al § 10.

§ 28. — Le Compagnie di navigazione, nei viaggi di ritorno in Patria, dovranno mettere a disposizione gratuita quindici posti per emigranti poveri che ritornino nel paese in virtù di una disposizione delle nostre Autorità consolari.

§ 29. — Il Ministero per la Politica Sociale è autorizzato in seguito a decisione del Consiglio dei Ministri, di accordare, in forma di contratto, alle compagnie di navigazione nazionali, facilitazioni speciali, anche non previste nella presente legge, qualora esse offrano alla nostra emigrazione maggiori beneficii, e se ciò sia ritenuto opportuno nello interesse della marina nazionale, e purchè non ricada a danno degli emigranti o dello Stato, ed in quanto ciò non sia in contraddizione con gli obblighi internazionali del nostro Regno.

FONDO DELL'EMIGRAZIONE.

§ 30. — Il Fondo per l'emigrazione è costituito dalle tasse pecuniarie e dagli altri redditi o proventi che gli sono o saranno attribuiti dalle leggi e ordinanze sulla emigrazione.

§ 31. — Il Ministero per la Politica Sociale è autorizzato a stabilire con ordinanza l'importo dovuto al fondo per l'emigrazione, e che deve essere corrisposto dagli emigranti che fanno ritorno in Patria e che ricorrono all'interposizione degli organi del detto Ministero nei paesi transoceanici.

Da tale pagamento sono esclusi coloro che vengono rimpatriati gratuitamente come poveri.

§ 32. — Le somme raccolte per il fondo dell'emigrazione vengono versate alla Banca Ipotecaria del Regno S. H. S. a Belgrado

(« Uprava Fondova » - Direzione dei fondi), la quale gestisce questo fondo giusta le istruzioni del Ministero per la Politica Sociale a cui ne è affidata l'amministrazione.

§ 33. — Il Fondo per l'emigrazione serve a sostenere le spese per il servizio di Stato per l'emigrazione, le quali non sono previste nel Bilancio, per sovvenzioni e sussidi alle organizzazioni dei nostri emigranti, per sussidi ai singoli emigranti poveri, per l'eruzione di case d'emigrazione e, in generale, per scopi utili agli emigranti.

SANZIONI PENALI PER LE INFRAZIONI ALLA LEGGE
SULLA EMIGRAZIONE.

§ 34. — Oltre il Ministero per la Politica Sociale, hanno il diritto di comminare pene per le infrazioni alla presente legge, le Autorità di polizia e quelle portuali, d'accordo con i Commissarij di emigrazione, se la infrazione è avvenuta nell'ambito della circoscrizione ad essi assegnata.

Le infrazioni commesse all'estero sono punite dal Ministero per la Politica Sociale. Contro le decisioni di condanna di Autorità inferiori al Ministero per la Politica Sociale è consentito di ricorrere direttamente alla Autorità superiore immediatamente, e gerarchicamente fino al detto Ministero nel termine di giorni 14 a decorrere dalla comunicazione della decisione.

§ 35. — Sarà punito:

a) chi vende biglietti per passeggeri senza la concessione prevista dal § 10, col carcere sino a sei mesi e con la multa da 500 a 4000 Dinari;

b) chi arruola emigranti se non è regolarmente a ciò autorizzato dall'impresa ammessa alla vendita dei biglietti per passeggeri ai sensi del § 10, oppure se l'arruolamento avviene in località diverse da quelle assegnate o in forma diversa da quella consentita dalla legge, col carcere sino a 6 mesi e con la multa da 500 a 2000 Dinari. Se ha agito nello interesse di una Società autorizzata ai sensi del § 10, si può ritirare definitivamente alla Società la patente o per un determinato tempo o applicare la multa da 1000 a 20.000 Dinari. Se il contravventore si serve di informazioni e dati falsi a scopo di arruolamento, la pena del carcere può estendersi sino ad un anno, e della multa fino a 50.000 Dinari; salvo le pene più severe previste da altre leggi;

c) il rappresentante della Società concessionaria ai sensi del § 10, che percepisce dall'emigrante una somma maggiore di quella stabilita dalla tariffa approvata del passaggio, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, oltre la rimozione definitiva dello incarico, con la multa da 500 a 1000 Dinari.

d) il rappresentante della Società concessionaria ai sensi del § 10, se nasconde o falsifica il numero dei biglietti venduti allo scopo di diminuire la somma da pagare allo Stato, per ogni singolo caso con la multa da 100 a 500 Dinari;

e) il rappresentante della Società concessionaria ai sensi del § 10, se rilascia biglietti di passaggio a persone non munite di passaporto, col carcere fino a 6 mesi e con la multa da 400 a 1000 Dinari. Sotto la stessa pena cade colui che ha venduto il biglietto di passaggio a persona al di sotto di 18 anni, qualora non ha ottemperato a quanto prescrive il § 15, senza pregiudizio delle maggiori pene previste nel caso di reato più grave;

f) la Società concessionaria ai sensi del § 10, se il suo piroscafo imbarca o sbarca emigranti nei porti nei quali l'imbarco o lo sbarco è proibito in base alla presente legge, col ritiro della concessione o con multa da 10.000 a 100.000 Dinari;

g) la Società concessionaria ai sensi del § 10, con multa da 5.000 a 50.000 Dinari se il suo piroscafo imbarca emigranti senza il biglietto di passaggio rilasciato in base al contratto prescritto dal § 22 della presente legge;

h) l'emigrante se tenta d'imbarcarsi con passaporto falso o incompleto, col carcere fino a 6 mesi e con la multa fino a 1000 Dinari.

§ 36. — Per qualsiasi altra infrazione alle prescrizioni di questa legge, il contravventore viene punito con la multa da 500 a 1000 Dinari.

§ 37. — Le pene pecuniarie di cui la presente legge vanno a beneficio del Fondo per l'emigrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

§ 38. — In quanto la presente legge prevede disposizioni speciali per la esecuzione di determinate attività, qualsiasi autorizzazione o concessione speciale sia accordata, e che fosse attualmente in vigore, cesserà di avere effetto.

Con l'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere vigore:

l'Ordinanza del Ministero per la Politica Sociale del 12 maggio 1920, n. 11836; l'Ordinanza del Bano dell'anno 1909, n. 8311; l'Ordinanza dell'I. R. Ministero del Commercio del 23 novembre 1895; il Codice di Stato del 1815; il r. Codice ungherese sull'emigrazione, legge del 1909.

§ 39. — Il Ministero per la Politica Sociale è autorizzato a compilare il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

§ 40. — La presente legge sostituisce il Regolamento sulla emigrazione del 21 maggio 1921 (*Giornale Ufficiale*, n. 151, 1921), l'Ordinanza del Ministero per la Politica Sociale n. 52 (*Giornale Ufficiale*, 195, 1921), ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Giornale Ufficiale*.